

DELIBERAZIONE 20 FEBBRAIO 2014
66/2014/R/EEL

REGIME TRANSITORIO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'ENERGIA EROGATA
DALLE UNITÀ DI PRODUZIONE PER LA REGOLAZIONE PRIMARIA DI FREQUENZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 46/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 231/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 483/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 508/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 508/2012/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'art.1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione di Terna del 10 gennaio 2014, prot. Autorità n. 1100 del 15 gennaio 2014 (di seguito: comunicazione 15 gennaio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- il Codice di Rete prevede che il servizio di riserva primaria di potenza per la regolazione di frequenza (di seguito: servizio di regolazione primaria) sia fornito obbligatoriamente da tutti i gruppi di generazione di taglia non

inferiore a 10 MVA che soddisfano i requisiti tecnici di cui al medesimo Codice di Rete;

- un'unità di produzione (di seguito: UP) è idonea alla fornitura del servizio di regolazione primaria se lo è almeno uno dei gruppi di generazione ad essa associati;
- il servizio di regolazione primaria consiste nel rendere disponibile una semi-banda minima di regolazione primaria (di seguito: riserva primaria) per il suo utilizzo in tempo reale ai fini della regolazione primaria di frequenza (di seguito: contributo alla regolazione primaria);
- secondo la disciplina vigente prevista dalla deliberazione 111/06 e dal Codice di Rete, lo sbilanciamento effettivo di ciascuna UP è pari alla differenza per ogni periodo rilevante tra l'immissione effettiva di energia elettrica e il programma di immissione, così come definito nel Capitolo 7 del Codice di Rete (di seguito: programma di immissione), ad essa associati;
- il programma di immissione associato a ciascuna UP tiene conto, oltre ai programmi in esito alle transazioni effettuate nei mercati dell'energia (mercati a termine, mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero), delle modifiche ai predetti programmi in esito alle transazioni effettuate nel mercato per il servizio di dispacciamento (ossia degli eventuali ordini di dispacciamento impartiti da Terna, ivi incluso il contributo alla regolazione secondaria), ma non considera, anche in ragione dell'attuale difficoltà nella misurazione dello stesso, il contributo alla regolazione primaria come una modifica ai predetti programmi;
- a regolazione vigente, il contributo alla regolazione primaria di ciascuna UP è, pertanto, assimilato ad uno sbilanciamento e, come tale, soggetto ai prezzi - e alle eventuali relative penalità implicite - previsti dalla disciplina degli sbilanciamenti effettivi, di cui alla deliberazione 111/06.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 508/2012/R/eel, l'Autorità ha, tra le altre cose, illustrato i propri orientamenti in merito all'introduzione di un meccanismo che permetta di escludere dal calcolo degli sbilanciamenti delle UP il contributo alla regolazione primaria da queste eventualmente fornito;
- tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte degli operatori al suddetto documento per la consultazione, l'Autorità, con la deliberazione 231/2013/R/eel, ha previsto l'introduzione di un meccanismo di misurazione e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria fornito dalle UP disegnato sulla base dei seguenti criteri generali:
 - accesso facoltativo al meccanismo; le UP che decideranno di aderirvi saranno, pertanto, tenute a sostenere i relativi oneri in termini di installazione dell'apposita apparecchiatura (*hardware e software*) e delle necessarie certificazioni;
 - rilevazione puntuale del valore locale di frequenza e del contributo alla regolazione primaria fornito da ciascuna UP secondo le modalità definite nel Codice di Rete;

- inclusione nel programma di immissione di ciascuna UP del contributo alla regolazione primaria da queste eventualmente fornito e valorizzazione del predetto contributo ad un prezzo predefinito;
- verifica da parte di Terna dell'effettiva prestazione del servizio di regolazione primaria da parte delle UP che vi aderiranno sia attraverso l'invio quotidiano di appositi segnali digitali di test che verificano la presenza e la funzionalità del servizio di regolazione primaria (di seguito: test da remoto), sia mediante un meccanismo di controlli a campione che verifichi la rispondenza fra il consuntivo del contributo alla regolazione primaria e il contributo atteso alla regolazione primaria secondo il modello di risposta al segnale di frequenza approvato dall'ente certificatore;
- con la deliberazione 231/2013/R/eel, l'Autorità ha, altresì, prescritto a Terna di tradurre i suddetti criteri generali in una modifica del Codice di Rete e dei relativi allegati tecnici al fine di:
 - a) trasmettere all'Autorità, entro e non oltre il 1 ottobre 2013, il Codice di Rete opportunamente modificato e consultato per la conseguente verifica di conformità;
 - b) consentire l'implementazione del suddetto meccanismo entro e non oltre il 1 aprile 2014;
- in ottemperanza alla previsione di cui al punto a), Terna ha:
 - predisposto una proposta di modifica del Codice di Rete introducendo un nuovo allegato tecnico (l'allegato A.73) in cui sono articolati nel dettaglio i criteri e le condizioni per accedere al meccanismo di misurazione e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria (di seguito: meccanismo a regime) e le relative specifiche tecniche;
 - sottoposto la suddetta proposta di modifica del Codice di Rete a consultazione pubblica e successivamente trasmesso la medesima all'Autorità per la conseguente verifica di conformità;
- con la deliberazione 483/2013/R/eel, l'Autorità ha, tra le altre cose, verificato positivamente la conformità della proposta di modifica del Codice di Rete trasmessa da Terna ai criteri generali di cui alla deliberazione 231/2013/R/eel;
- con riferimento alla previsione di cui al punto b), Terna, con la comunicazione 15 gennaio 2014, ha segnalato all'Autorità che, in considerazione dei tempi di approvvigionamento e di implementazione necessari al recepimento nei sistemi informativi delle modifiche atte a consentire l'avvio del meccanismo a regime (e.g. l'avvio dei test da remoto e l'aggiornamento dei sistemi di *settlement*), sarà possibile garantire la piena operatività dello stesso solo a decorrere dall'1 novembre 2014, e non dal 1 aprile 2014, come definito dall'Autorità;
- l'avvio del meccanismo a regime subirà, pertanto, uno slittamento rispetto al termine del 1 aprile 2014, previsto dalla deliberazione 231/2013/R/eel, originato dalle complessità implementative che caratterizzano l'attività di sviluppo dei nuovi sistemi informativi necessari a controllare l'effettiva erogazione del servizio di regolazione primaria;

- con la comunicazione 15 gennaio 2014, Terna si è resa, tuttavia, disponibile ad attuare, nelle more dell'effettiva operatività del meccanismo a regime, modalità alternative di misurazione e valorizzazione del servizio di regolazione primaria (di seguito: meccanismo transitorio) implementabili già a partire dal 1 aprile 2014;
- a tal fine Terna ha, altresì, presentato, allegata alla comunicazione 15 gennaio 2014, una proposta contenente i dettagli operativi relativi all'implementazione del suddetto meccanismo transitorio;
- il meccanismo transitorio è caratterizzato dai seguenti elementi:
 - i requisiti previsti per l'abilitazione, in termini di apparecchiature e certificazioni necessarie, sono i medesimi di quelli previsti per l'abilitazione al meccanismo a regime;
 - l'attivazione dei test da remoto da parte di Terna è prevista, presumibilmente a partire dal mese di luglio 2014, nel periodo intercorrente tra l'abilitazione dell'UP e la regolazione finanziaria;
 - la remunerazione del contributo alla regolazione primaria avviene con modalità analoghe a quelle previste dal meccanismo a regime fatto salvo per quanto segue;
 - la liquidazione delle partite economiche – afferenti la remunerazione del contributo alla regolazione primaria e la modifica dei programmi di immissione ai fini del calcolo degli sbilanciamenti – e la relativa regolazione finanziaria è prevista a partire dal mese di novembre 2014 con riferimento ai mesi intercorrenti fra l'abilitazione dell'UP e il mese di ottobre 2014;
 - in caso di esito negativo dei test effettuati ai sensi dell'Allegato A.73 del Codice di Rete, si prevede l'applicazione delle stesse misure previste per il meccanismo a regime, fatto salvo per quanto segue;
 - al fine di scoraggiare eventuali condotte opportunistiche messe in atto dagli operatori nel periodo in cui i test da remoto non sono attivi, si prevede, altresì, il mancato riconoscimento della remunerazione del contributo alla regolazione primaria a partire dalla data di abilitazione, nei seguenti casi:
 - i. mancata attivazione dei test da remoto da parte dell'operatore;
 - ii. esito negativo del primo test da remoto a seguito di verifica di Terna;
- il meccanismo transitorio, disegnato sulla base dei suddetti elementi, risulta coerente con le finalità sottese ai criteri generali definiti dalla deliberazione 231/2013/R/eel, nonché circoscritto a un periodo di tempo relativamente contenuto, strettamente indispensabile a consentire l'effettivo avvio del meccanismo a regime;
- il mero rinvio della data di operatività del meccanismo a regime e il conseguente mancato riconoscimento della remunerazione del contributo alla regolazione primaria nel periodo aprile – ottobre 2014 si configurerebbe come un fattore ingiustificatamente penalizzante per gli operatori che avessero già sostenuto gli investimenti necessari per richiedere l'abilitazione al meccanismo a regime.

RITENUTO OPPORTUNO:

- introdurre, nelle more della piena operatività del meccanismo a regime, un meccanismo transitorio che consenta il riconoscimento della remunerazione del contributo alla regolazione primaria già a partire dal 1 aprile 2014;
- che il meccanismo transitorio di cui al precedente alinea sia definito sulla base della proposta predisposta da Terna e trasmessa all'Autorità con la comunicazione 15 gennaio 2014

DELIBERA

1. di prevedere che Terna, nelle more della piena operatività del meccanismo di misurazione e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di cui Allegato A.73 del Codice di Rete, implementi, a decorrere dal 1 aprile 2014, il meccanismo transitorio nei termini di cui in motivazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni